

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Iniziative per proporre all'Unesco i territori di Tarquinia, Cerveteri, Pyrgi e Vulci come candidati al riconoscimento del titolo di « patrimonio da salvaguardare per l'umanità ») .....	7
Missioni vevoli nella seduta dell'8 luglio 2003 .....	3	(Sezione 3 – Candidatura di Padova e del Veneto come sede del prossimo torneo di rugby delle sei nazioni) .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 – Modalità applicative dell'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) .....	9
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (Proroga del termine di conclusione dei lavori) .....	5	(Sezione 5 – Gestione dell'associazione nazionale finanziari d'Italia) .....	10
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	5	(Sezione 6 – Regolarità di una gara d'appalto per la informatizzazione di dati relativi alle auto sequestrate sul territorio nazionale) .....	12
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	5	<b>Disegno di legge di conversione n. 4102</b> ....	16
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	6	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	16
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) ....	21
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	6		
<b>Interrogazioni</b> .....	7		
(Sezione 1 – Possibile introduzione di limitazioni alla riproduzione ad uso personale di programmi informatici e brani musicali) ...	7		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	22	(Sezione 6 — Articolo 5) .....	38
(Sezione 4 — Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	25	(Sezione 7 — Articolo 6) .....	38
(Sezione 5 — Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	25	<b>Disegno di legge n. 4045</b> .....	39
<b>Disegno di legge n. 3519</b> .....	37	(Sezione 1 — Parere della V Commissione) ....	39
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) ....	37	(Sezione 2 — Articolo 1) .....	39
(Sezione 2 — Articolo 1) .....	37	(Sezione 3 — Articolo 2) .....	39
(Sezione 3 — Articolo 2) .....	37	(Sezione 4 — Articolo 3) .....	39
(Sezione 4 — Articolo 3) .....	37	<b>Mozioni Violante ed altri n. 1-00208, Ascianto ed altri n. 1-00236 e Castagnetti ed altri n. 1-00237 sulla situazione dell'ordine pubblico a Napoli e nelle aree limitrofe</b> .....	40
(Sezione 5 — Articolo 4) .....	38	(Sezione 1 — Mozioni) .....	40

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta dell'8 luglio 2003.**

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cossa, Crisci, Cristaldi, Crucianelli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Letta, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Nan, Pacini, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Pistelli, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cossa, Crisci, Cristaldi, Crucianelli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Nan, Pacini, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Pistelli, Possa, Prestigiaco,

Ramponi, Rizzo, Guido Giuseppe Rossi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di disegni di legge.**

In data 7 luglio 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro della salute:*

«Disciplina delle attività nel settore funerario» (4144);

*dal ministro degli affari esteri:*

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001» (4145).

Saranno stampati e distribuiti.

**Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposte di legge GAMBINI ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di rinnovo della licenza di porto d'armi» (99) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lion e Lucchese.

La proposta di legge BOLOGNESI: « Modifiche al codice penale in materia di tutela dei minori e istituzione di una “clausola sociale” e di un “marchio di qualità” negli accordi commerciali internazionali » (334) è stata, successivamente sottoscritta dal deputato Labate.

La proposta di legge LUPU: « Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistico-edilizie » (797) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zanetta.

La proposta di legge SANTULLI ed altri: « Modifica dell'articolo 577 del codice di procedura penale in materia di impugnazione della persona offesa » (2885) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lucchese e Sgarbi.

La proposta di legge BURANI PRO-CACCINI: « Concessione di contributi statali per favorire l'ammodernamento delle imprese turistiche » (3640) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scaltritti.

La proposta di legge costituzionale COLUCCI ed altri: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela della dignità degli animali » (3666) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Catanoso, Pecoraro Scanio e Serena.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: « Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza » (3667) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Arrighi, Landi di Chiavenna e Lucchese.

La proposta di legge D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali » (3731) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per valorizzarne la professionalità » (3772) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge COSTA ed altri: « Modifica dell'articolo 59 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche » (3816) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milioto.

La proposta di legge PISTONE ed altri: « Istituzione del Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche » (3818) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cima e Lucchese.

La proposta di legge LUPU ed altri: « Principi fondamentali per il governo del territorio » (3860) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gioacchino Alfano.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Ripristino degli effetti civili per le festività soppresse » (4026) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fallica e Ricciotti.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

#### *VII Commissione (Cultura):*

PISTONE ed altri: « Istituzione di un fondo finalizzato all'assegnazione di contributi per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita di prodotti editoriali dedicati alla popolazione anziana » (3830) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ROSITANI ed altri: « Disciplina dello spettacolo dal vivo » (4128) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX,*

*XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

### **Proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia.**

Con determinazione del 4 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, i Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 2002, n. 99, hanno prorogato di un anno, fino al 10 luglio 2004, il termine di conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia, in accoglimento della motivata richiesta formulata dalla Commissione medesima.

### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 3 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), per gli esercizi 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 169).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 4 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione

con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI – Radiotelevisione italiana SpA, per gli esercizi dal 1997 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 170).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 4 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 14 maggio 2003, concernente l'indagine di controllo sugli interventi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti tossici.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 2 luglio 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: RUGGERI n. 9/2144/8, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 maggio 2002, concernente la riduzione delle aliquote relative a transazione di beni e servizi da e per il sistema carcerario; Guido Giuseppe ROSSI ed altri n. 9/2144/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 maggio 2002, concernente la proroga dei termini per l'accatastamento dei fabbricati rurali; Antonio PEPE ed altri n. 9/3464/6, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del

18 dicembre 2002, concernente benefici fiscali a favore delle zone colpite da calamità naturali.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse: alle Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze); alle Commissioni VI (Finanze) e XIII (Agricoltura); alle Commissioni VI (Finanze) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) competenti per materia.

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 413, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (253).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2003.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 413 la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate ad elevare il livello di sicurezza nei porti, in variazione del programma adottato con decreto ministeriale 27 ottobre 1999 (254).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 luglio 2003.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 7 luglio 2003, pagina 3, prima colonna, quattordicesima riga, sopprimere la parola: Valentino.

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Possibile introduzione di limitazioni alla riproduzione ad uso personale di programmi informatici e brani musicali)**

**A)**

FOLENA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Consiglio europei, recepita con la legge 1o marzo 2001, n. 39 (legge comunitaria), stabilisce, all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), la possibilità che gli Stati membri introducano limitazioni alle « riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso, che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati »;

circola sulla rete *internet* una petizione per scongiurare l'introduzione di un'eventuale imposta sui *compact disc* registrabili (Cd-R), petizione che riporta anche il testo di uno schema di decreto legislativo in applicazione della legge comunitaria, il quale stabilirebbe l'introduzione di una quota del prezzo dei supporti e degli apparecchi atti alla registrazione, da versare alla Siae, la quale quota, evidentemente, inciderebbe sul prezzo al pubblico dei supporti e degli apparecchi;

l'introduzione di tale quota costituirebbe un aggravio non giustificato per co-

loro che riproducono, ad uso personale, programmi informatici ovvero brani musicali e non avrebbe alcuna incidenza sul fenomeno della « pirateria », configurando così la possibilità che coloro, i quali, nel rispetto delle leggi, effettuano copie ad uso personale di programmi informatici e brani musicali, paghino i minori introiti causati dalla « pirateria » al posto di coloro che effettivamente operano in contrasto con le norme che tutelano il diritto d'autore —:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se il Governo non intenda assicurare ai cittadini il diritto di riprodurre ad uso personale programmi informatici, brani musicali e qualsivoglia contenuto dei supporti conosciuti, come *compact disc* e simili, senza che tale diritto sia subordinato al pagamento di oneri, quali quelli sopra ipotizzati. (3-01348)

(16 settembre 2002)

**(Sezione 2 - Iniziative per proporre all'Unesco i territori di Tarquinia, Cerveteri, Pyrgi e Vulci come candidati al riconoscimento del titolo di « patrimonio da salvaguardare per l'Umanità »)**

**B)**

TIDEI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

i comuni di Tarquinia e di Cerveteri sono celebri nel mondo per i notevoli giacimenti archeologici risalenti alla civiltà

etrusca e, in particolare, per le famose necropoli, le cui tombe, ammirate da studiosi e turisti, costituiscono un patrimonio eccellente di arte funeraria;

la necropoli di Tarquinia conserva — come è noto — tombe a camera sotterranea, che abbracciano un'epoca dal VII secolo avanti Cristo fino all'età romana e sono superbamente decorate con affreschi di eccezionale valore, tra cui, principalmente, la tomba degli auguri, del barone, della caccia e della pesca, cardarelli, della leonessa, dei leopardi dell'arco, dei tori e notevole è anche il complesso tombale Scataglini, fine del IV secolo avanti Cristo;

la necropoli di Cerveteri, ubicata in un sito estremamente suggestivo, comprende tombe che riproducono veri e propri ambienti di abitazione, ricche di elementi decorativi che le caratterizzano, tra cui meritano di essere citate quelle dei sarcofagi, degli scudi e delle sedie, degli animali dipinti, degli stucchi e dei rilievi;

da queste aree archeologiche, sono stati, a seguito di scavi, estratti oggetti e materiali esposti nel Museo nazionale etrusco di Tarquinia e nel Museo romano di Valle Giulia;

la zona archeologica di Cerveteri è considerata tra le più vaste d'Europa e meriterebbe di essere elevata a parco nazionale, con la ripresa e la prosecuzione degli scavi e la conservazione, possibilmente *in loco*, dei materiali estratti;

nell'ambito del medesimo comprensorio, nella frazione di Santa Severa, nel comune di Santa Marinella, si trova l'area archeologica di *Pyrgi*, rinomata per i tanti e preziosi reperti che sono stati rinvenuti e conservati sul posto, nonché l'importantissima area di Vulci, nel comune di Montalto di Castro;

attorno a questi giacimenti si è sviluppata una particolare attenzione delle scuole e dei gruppi archeologici formati, che promuovono corsi di conoscenza della civiltà etrusca e sopralluoghi guidati, con la partecipazione anche di esperti provenienti da varie parti d'Europa;

lo sviluppo dell'attività di ricerca, catalogazione, conservazione ed esposizione dei reperti, soprattutto a Cerveteri, può rappresentare un impulso forte per il turismo, sia per la vicina Roma, sia per i croceristi che sbarcano nel porto di Civitavecchia e che possono essere portati a compiere visite nella zona, opportunamente valorizzata e turisticamente pubblicizzata;

questi quattro poli, Tarquinia-Vulci-Cerveteri-*Pyrgi*, rappresentano un patrimonio unico di complessi tombali etruschi, di giacimenti archeologici, da coltivare con ulteriori progetti di scavo, inseriti in un contesto più generale di monumentali bellezze storiche, come il Castello dei normanni di Santa Severa (*ex Pyrgi*), le mura, le torri, le chiese di Tarquinia, il centro storico di Cerveteri ed altrettante bellezze naturali —:

se il Ministro interrogato non ritenga questi territori, soprattutto Tarquinia, Cerveteri, *Pyrgi* e Vulci, meritevoli di essere proposti all'Unesco come candidati al riconoscimento del titolo di « patrimonio da salvaguardare per l'umanità »;

se non ritenga di formulare entro il 31 gennaio 2003 la proposta formale perché l'Unesco la possa esaminare nel 2003 ed emettere i relativi e consequenziali provvedimenti. (3-01732)

(17 dicembre 2002)

**(Sezione 3 – Candidatura di Padova e del Veneto come sede del prossimo torneo di rugby delle sei nazioni)**

**C)**

RUZZANTE, SANDI, TRUPIA, BELLOTTI, STRADIOTTO, D'AGRÒ, CAZZARO, SAIA, DIDONÈ, GROTTI, CAMPA, RODEGHIERO, RAMPONI, ZANELLA, ASCIERTO, SELVA, FRIGATO, FERRO, ANNA MARIA LEONE e SGARBI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. — Per sapere — premesso che:

il presidente del Coni del Veneto, Camillo Norbiato, ha candidato Padova e il Veneto come sede del prossimo torneo 6 nazioni;

la candidatura è stata ufficializzata con una lettera inviata al presidente della Federazione italiana *rugby* (Fir);

la candidatura fu avanzata anche quando si decise per l'edizione 2003 del torneo, ma fu bocciata a favore di Roma;

la scelta di Roma, dopo la carenza di pubblico che ha caratterizzato la partita Italia-Galles, che ha visto il trionfo degli azzurri, si è dimostrata sbagliata;

è opportuno che Padova e il Veneto ospitino la prossima edizione, vista la sua grande tradizione nel *rugby* e la passione con cui i cittadini seguono questo *sport*, che nel Veneto è molto popolare —:

se il Governo non ritenga che Padova ed il Veneto possano essere tra le sedi più indicate per ospitare il torneo 6 nazioni, vista la grande popolarità che il *rugby* ha in questa regione;

se il Governo non ritenga opportuno sollecitare la Federazione italiana *rugby* a valutare — con l'attenzione necessaria per un evento internazionale di questa importanza — tutti gli elementi idonei ai fini della scelta più opportuna, viste le difficoltà che sempre si verificano quando si scelgono sedi, che, anche se idonee nelle strutture, non sono adatte a causa della mancanza di tradizione sportiva e della scarsa attenzione del pubblico. (3-02019)

(4 marzo 2003)

**(Sezione 4 — Modalità applicative dell'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)**

**D)**

TIDEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

dalla sua costituzione l'Ancai, Associazione nazionale comuni aeroportuali

italiani, si batte per il risanamento acustico e l'abbattimento dei livelli di rumore aeroportuali;

milioni di cittadini delle abitazioni limitrofe agli aeroporti subiscono l'inquinamento acustico generato dagli aeromobili;

per tale scopo è necessaria la riscossione delle tasse erariali regionali sulle emissioni sonore degli aeromobili;

l'articolo 10 del decreto legge 24 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, e la successiva legge n. 434 del 26 agosto 1993 distribuivano il gettito ai ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, dei trasporti e delle finanze, ma solo il gettito del ministero dell'ambiente della tutela del territorio è stato impiegato per operazioni di monitoraggio acustico;

l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata bloccata dal ministero delle finanze perché inapplicabile, perché è stata promulgata una nuova imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili nella legge 21 novembre 2000, n. 342, al capo IV, articoli da 90 al 95;

tale legge abroga tutte le leggi precedenti e dalla fine del 2000 anche questa legge non viene applicata;

non è stato emanato il decreto del ministero delle finanze richiesto dall'articolo 4 della stessa legge 27 novembre 2000, n. 342, per stabilire le modalità applicative dell'imposta;

il concerto con i ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e dell'infrastrutture e dei trasporti, che doveva avvenire entro novanta giorni, non è ancora avvenuto dalla fine del 2000;

è stata anche inviata al Presidente del Consiglio dei ministri una lettera in cui si

richiedeva l'interessamento su tale imposta e, a tutt'oggi, non si è avuta alcuna risposta —:

se non si ritenga opportuno intervenire affinché vengano emanate le modalità applicative dell'imposta e recuperate le tasse del 2001, perdute senza tale decreto, e potere così provvedere, al più presto, al monitoraggio e al risanamento acustico delle zone limitrofe agli aeroporti nazionali ed internazionali italiani. (3-00834)

(26 marzo 2002)

**(Sezione 5 — Gestione dell'associazione nazionale finanzieri d'Italia)**

**E)**

GRANDI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione nazionale finanzieri d'Italia (A.n.f.i.) è un ente morale senza fini di lucro. È posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministro interrogato, che le attua per mezzo del comandante generale del corpo della guardia di finanza;

essa è iscritta all'albo delle associazioni combattentistiche e d'arma tenuto dal ministero della difesa, ai sensi del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982;

l'Associazione nazionale finanzieri d'Italia conta 260 sezioni dislocate su tutto il territorio nazionale, con oltre 30.000 iscritti tra soci ordinari, onorari, benemeriti e simpatizzanti;

la presidenza nazionale, nella persona dell'ottantaquattrenne generale t.o. (titolo onorifico), Pietro Di Marco, nel corso dell'anno 2001, mediante procedure discutibili ed irrituali, ad avviso dell'interrogante, ha provveduto ad «abolire» del tutto il regolamento interno per l'esecuzione della normativa statutaria, approvata il 24 aprile 1997 con decreto dell'allora Ministro delle finanze, nonché a mo-

dificare in parte, il vigente statuto dell'associazione, con il chiaro intento teso, al di là dell'asserita necessità di rivedere la struttura organizzativa, a perseguire un duplice obiettivo: favorire l'elezione dei candidati della presidenza nazionale in occasione delle consultazioni elettorali ordinarie per il rinnovo delle cariche sociali centrali relative al quinquennio 2002/2007 e neutralizzare di fatto, nel contempo, i poteri di verifica e controllo della gestione dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia da parte del comandante generale del Corpo, quale autorità di vigilanza;

le entrate dell'associazione sono costituite dalle rendite patrimoniali, dalle quote associative dei soci, dalle oblazioni volontarie del personale in servizio e dal finanziamento pubblico, con una disponibilità complessiva, che non dovrebbe essere risultata negli ultimi anni inferiore ai 700 mila euro comprensivi degli oneri per la stampa di un periodico mensile dell'associazione;

le consultazioni referendarie del marzo 2001 e quelle elettorali del maggio 2002, rispettivamente per le modifiche delle norme statutarie e per il rinnovo delle cariche sociali centrali, nonché i criteri adottati dalla presidenza nazionale, in ordine agli adempimenti prescritti per la stesura dei bilanci consuntivi e preventivi, sono stati oggetto presso le competenti autorità tutorie e di vigilanza di ricorsi, esposti e richieste di intervento da parte di numerosi associati, con specifico riferimento alle violazioni dei principi di trasparenza e di democraticità;

il Ministro interrogato ed il comandante generale della guardia di finanza hanno ritenuto, fino ad ora, di non intervenire nei contenziosi in atto, nella discutibile considerazione che l'ordinamento giuridico generale e lo statuto dell'associazione, in particolare, riconoscono alle persone giuridiche private, qual è appunto l'Associazione nazionale finanzieri d'Italia, la più completa autonomia organizzativa e gestionale, non tenendo conto del fatto che l'associazione impiega e dispone di signi-

ficative risorse materiali dell'amministrazione, sul corretto uso delle quali dovrebbe applicarsi la tutela e la vigilanza ministeriale;

risulta all'interrogante che la presidenza nazionale dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia ha promosso l'applicazione di urgenti sanzioni disciplinari nei confronti di soci, che hanno inteso tutelare i loro interessi semplicemente avvalendosi della facoltà di presentare ricorsi in sede giurisdizionale;

al riguardo, si segnalano i seguenti più significativi provvedimenti adottati dalla presidenza nazionale: la sospensione disciplinare *sine die* dalla qualità di socio del generale di corpo d'armata Paolo Pardini, presidente della sezione di Roma I e del maresciallo maggiore aiutante Michele Costantini, presidente della sezione di Cosenza, la decadenza dall'incarico di consigliere nazionale dell'appuntato Gianfranco Crespi e, infine, il deferimento in stato di accusa davanti al Consiglio nazionale dei due vicepresidenti nazionali vicari uscenti, generale di divisione, medaglia d'oro al valor militare, Amedeo De Janni e generale di divisione Santi Spena —:

quali elementi siano stati forniti a suo tempo alle autorità preposte, a giustificazione delle proposte tese a modificare la normativa statutaria e, ad avviso dell'interrogante, a vanificare le regole concernenti il controllo della gestione dell'associazione;

se risulti al Ministro interrogato che il presidente nazionale uscente, nel maggio del 2002, avrebbe inviato a tutte le sezioni territoriali dell'associazione una lettera di propaganda elettorale con l'indicazione nominativa dei candidati da votare e, in caso affermativo, se questa discutibile campagna elettorale epistolare sia stata sostenuta impegnando risorse, finanziarie, umane e materiali dell'amministrazione o dell'associazione;

se e quali iniziative, eventualmente anche volte ad una modifica statutaria, si intendano assumere per ristabilire il cor-

retto equilibrio tra le esigenze di autonomia organizzativa dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia e quelle di vigilanza del Ministro interrogato;

se le autorità tutorie non ritengano utile un loro diretto e tempestivo intervento, per ristabilire un clima di concordia tra tutti gli associati. (3-02083)

(18 marzo 2003)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione nazionale finanzieri d'Italia è un ente morale senza fine di lucro. Essa è posta sotto la tutela e la vigilanza del ministero dell'economia e delle finanze, che le attua per mezzo del comandante generale del corpo della guardia di finanza;

fa parte delle associazioni combattentistiche e d'arma e conta 256 sezioni, con oltre 30.000 iscritti, dislocate su tutto il territorio nazionale;

la vita dell'associazione è attualmente segnata da forti contrapposizioni interne e da notevoli contrasti al vertice, tali da rendere la gestione associativa problematica e malsicura. Oltremodo eloquente in proposito è la lettera inviata a tutte le sezioni dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia dal vicepresidente nazionale vicario, generale D. Santi Spena, in occasione delle elezioni del 5 maggio 2002, relative al rinnovo delle cariche sociali centrali per il quinquennio 2002/2007;

il suddetto ufficiale generale rileva come l'associazione sia finita nelle mani di un gruppo di potere, che, da tanti anni, la gestisce per il proprio interesse personale, con il più colpevole reativo immobilismo;

le modifiche statutarie sono state messe a segno con procedure, che, ad avviso dell'interrogante, sono discutibili ed

hanno portato l'associazione ad una deriva presidenzialistica nella persona del generale di corpo d'armata;

la precaria situazione in cui versa l'associazione è stata messa in bella evidenza dalle notizie di stampa apparse sul quotidiano *Libero* del 2 aprile 2002;

il generale di corpo d'armata Paolo Pasini, già presidente del Cocer guardia di finanza e forze armate e attualmente presidente della sezione dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia di Roma, forte del seguito goduto, tara le fila dell'associazione e si è fatto carico di rivolgersi rispettivamente:

*a)* al tribunale amministrativo regionale del Lazio per richiedere, tra l'altro, l'annullamento o la declaratoria di inefficacia di tutti gli atti presupposti, prodromici e consequenziali in ordine alle modifiche statutarie di cui al precedente punto 2, non essendo stati rispettati, nell'emanazione dei relativi provvedimenti amministrativi, i principi di legalità, buon andamento ed imparzialità. Detto giudizio è attualmente pendente in attesa della fissazione dell'udienza di merito;

*b)* in via di urgenza al tribunale civile di Roma, con ricorso *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, in quanto il deducente, a seguito di una deliberazione della presidenza nazionale dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia riconducibile a discutibilissimi ed ingiusti criteri, tesi a penalizzare alcune categorie di soci a favore di altri, è stato escluso dal partecipare alla selezione per la carica di presidente nazionale, con evidente violazione dei principi di trasparenza e democraticità. Il giudice designato, pur ravvisando nella situazione giuridica soggettiva prospettata un interesse legittimo in diritto privato, ha ritenuto che detta situazione (diversamente da quanto accade per il diritto soggettivo) non debba essere comunque suscettibile di una tutela giudiziale « reale ». Ad ogni buon conto è stato proposto reclamo allo stesso tribunale in composizione collegiale;

*c)* in data 5 marzo 2002 al Ministro interrogato ed al comandante generale della guardia di finanza, generale di corpo d'armata Alberto Zignani, per gli interventi di competenza, quali autorità tutorie e di vigilanza. A tutt'oggi, le predette autorità non hanno assunto iniziative di sorta, nella considerazione (per quanto informalmente è detto sapere) che non vi sono poteri che consentano al Ministro interrogato di ingerirsi in scelte che attingono esclusivamente l'aspetto privatistico dell'associazione. Al riguardo, atteso che l'Associazione nazionale finanzieri d'Italia è persona giuridica che persegue, soprattutto, lo scopo di assicurare la solidarietà tra gli associati, nonché la tutela dei valori etici e patriottici dello « *status* militare » tra finanzieri in servizio e quelli in congedo, —:

quali verifiche di propria competenza ritengano di dover espletare nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto ministeriale di approvazione dello statuto dell'associazione. (3-02485)

(7 luglio 2003)

(*ex* 5-00983 del 4 giugno 2002)

**(Sezione 6 – Regolarità di una gara d'appalto per la informatizzazione di dati relativi alle auto sequestrate sul territorio nazionale)**

**F)**

PERROTTA. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come si evince dal settimanale *Panorama* del 6 febbraio 2003, la procura della Repubblica di Napoli ha svolto un'indagine in merito alla gara di appalto per l'informatizzazione di dati relativi alle auto sequestrate su tutto il territorio nazionale. Dall'indagine è emerso che i termini fissati per partecipare alla gara imponevano per le aziende un fatturato annuo di almeno 600 miliardi di vecchie lire, ovvero 300

milioni di euro. Questa condizione apposta escludeva automaticamente dal procedimento molte società del settore, permettendo solo alla *Eurocomputers* s.p.a. di gareggiare per l'appalto. Inoltre, è stato accertato che la *Eurocomputers*, in realtà, ha un fatturato di soli 2 miliardi di vecchie lire e che, pertanto, la cifra dichiarata, necessaria per accedere alla gara, era stata debitamente falsificata in bilancio, in quanto costituita dal fatturato della *Op computers*, società controllata dalla Olivetti e legata alla *Eurocomputers* in quanto nata dalla volontà di alcuni dei suoi *manager*;

alla luce di questi fatti, appare chiara la volontà di favorire una sollecita conclusione della gara per la *Eurocomputers* s.p.a. —:

se i Ministri interrogati ritengano opportuno revocare, con urgenza, la concessione alla *Eurocomputers* s.p.a.;

se i Ministri interrogati intendano istruire un'indagine amministrativa per individuare le eventuali responsabilità.

(3-02043)

(6 marzo 2003)

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i carabinieri di Napoli hanno svolto un'accurata indagine sullo scandalo relativo alle procedure di informatizzazione dei dati relativi alle auto sequestrate su tutto il territorio nazionale;

l'indagine, diretta dal pubblico ministero dottoressa Cristina Ribera, ipotizza presunti illeciti che la società *Eurocomputers* spa avrebbe compiuto in sede di esecuzione di una convenzione stipulata con il ministero delle finanze nel 1999;

sarebbero stati ipotizzati i reati di truffa, falso ideologico, turbativa d'asta e subappalto non autorizzato;

in particolare, l'attenzione degli inquirenti si sarebbe concentrata sulle con-

dizioni di gara, in quanto le società partecipanti avrebbero dovuto possedere un fatturato annuo non inferiore a seicento miliardi di vecchie lire, soglia che avrebbe consentito praticamente alla sola *Eurocomputers* spa di « concorrere »;

sembrerebbe anzi che le buste delle società partecipanti fossero due, ma che una di esse fosse... vuota!;

su tale vicenda ha dato cenni il settimanale *Panorama* del 6 febbraio 2003, che, alla pagina 62, rivela che anche la società *Eurocomputers* spa non avrebbe posseduto i requisiti voluti dal bando;

la società *Eurocomputers* spa, formalmente costituita nel mese di marzo del 1999, ad iniziativa di alcuni personaggi di rilievo della *Op computers*, società del gruppo Olivetti in amministrazione controllata, dichiarò un capitale di 50 miliardi di vecchie lire ed un fatturato di oltre 600 miliardi di vecchie lire;

il capitale sociale sarebbe stato messo a disposizione di Roberto Colaninno (tramite la *Syntax factory automation*, sempre del gruppo Olivetti);

secondo il settimanale citato, il fatturato dichiarato non sarebbe stato relativo alla *Eurocomputers* spa, ma alla *Op computers*;

appena un anno dopo, il fatturato della *Eurocomputers* spa sarebbe stato di soli due miliardi di vecchie lire;

i carabinieri avrebbero, altresì, accertato che non vi era documentazione a supporto del fatturato dichiarato di 600 miliardi di vecchie lire;

in assenza del requisito del fatturato annuo dei 600 miliardi di vecchie lire, secondo quanto i carabinieri avrebbero annotato, sarebbero stati possibili altri « concessionari, o, ancora, vi sarebbero state più volte offerte (e ciò avrebbe effettivamente garantito la trasparenza dell'operazione) » —:

se non ritenga, nell'ambito del procedimento penale condotto dal pubblico

ministero dottoressa Cristina Ribera, di assumere la qualità di persona offesa dal reato;

se siano già maturati i tempi tecnici per la costituzione di parte civile;

in caso affermativo, se non ritenga di dover formalizzare gli adempimenti per la tutela processuale dei propri interessi patrimoniali e non patrimoniali;

se non ritenga, nell'ipotesi di responsabilità delle persone indagate, di dover verificare la sussistenza dei presupposti per ottenere il sequestro, a garanzia dei propri diritti, dei beni aziendali della *Eurocomputers spa*. (3-02231)

(29 aprile 2003)

FRAGALÀ. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa risulta che in data 27 gennaio 2003 si è concluso il primo atto dell'inchiesta romana sul caso « *Eurocomputers and company* »;

trattasi di un mega-asta pubblica da 3 mila miliardi di vecchie lire, secondo la tesi accusatoria: suddetta asta sarebbe stata truccata ed avrebbe visto come protagonisti un alto funzionario del ministero delle finanze e quattro *manager* di *Op computers*, ex ramo informatico della Olivetti;

il processo si svolgerà a Roma il 4 giugno 2003;

sempre secondo tale tesi, in data 31 maggio 1999, il dipartimento territoriale del ministero delle finanze pubblicò sulla *Gazzetta Ufficiale* l'avviso per « l'affidamento in concessione delle attività di recupero, deposito, redazione, inventario ed alienazione dei veicoli confiscati in tutta Italia »;

chi si fosse aggiudicato l'appalto avrebbe gestito per sei anni un affare stimato di circa 3 mila miliardi di vecchie lire: il requisito fondamentale per gareg-

giare al pubblico incanto era, però, quello di produrre un fatturato minimo di 830 miliardi di vecchie lire per gli anni 1995, 1996 e 1997;

ciò che desta sospetti all'interrogante è che al ministero delle finanze giunse solo un'offerta, quella appunto della *Eurocomputers*, società costituita nel gennaio 1999;

nel settembre 2002 il pubblico ministero Giuseppe De Falco della procura di Roma formalizza l'accusa: l'*Eurocomputers* non ha soltanto presentato bilanci di un'altra società (la *Op computers*, fallita peraltro in data 12 maggio 1999, pochi giorni prima della pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, e presa in affitto il 2 giugno 1999 dalla stessa *Eurocomputers*, di cui uno dei dirigenti risulta essere anche l'amministratore delegato della *Op Computers*), ma, dopo aver vinto la gara, ha pure ceduto l'appalto a due società collegate, la *Sistra* e la *Euroservitia*;

sembra, inoltre, che nell'autunno 2002 la procura di Napoli abbia aperto un fascicolo di indagini sulla gara aggiudicata ad *Eurocomputers*;

la notizia si evince dal quotidiano della Lega Nord Padania *La Padania*, il quale, in data 24 ottobre 2002, rivela che « la procura della Repubblica di Napoli avrebbe convocato, in qualità di »persona sottoposta a indagini«, Roberto Colaninno;

l'ex amministratore delegato dell'Olivetti sarebbe accusato di falso in atto pubblico e turbativa d'asta;

nel 1999 avrebbe falsamente attestato che la società *Eurocomputers* da tre anni aveva lavorato per conto della stessa Olivetti;

il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, Maria Cristina Ribera, che ha già interrogato l'ingegnere Carlo De Benedetti e l'ex amministratore delegato dell'Olivetti Claudio Passera, avrebbe appurato che la società *Eurocomputers*, all'epoca della gara indetta dal ministero

delle finanze, era una società satellite della Olivetti;

su questa notizia, ad oggi, non risulta che a *La Padania* siano pervenute smentite —:

se tutto quanto riportato dalla stampa risponda alla realtà dei fatti e quali iniziative si intendano assumere per intervenire su una vicenda oscura, anomala e probabilmente illecita;

quali provvedimenti revocatori si intenda voler adottare riguardo la concessione della *EuroComputers* s.p.a.;

quali verifiche, quali indagini e quali inchieste di carattere amministrativo si intendano assumere per accertare eventuali responsabilità, favoritismi e lesioni dell'interesse pubblico. (3-02486)

(7 luglio 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147, RECANTE PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI (4102)**

**(A.C. 4102 – Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-  
DUTA**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-*bis*. Per fronteggiare l'emergenza di cui al comma 1, i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, già attribuiti alle regioni, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono destinati, in misura complessiva non inferiore al 30 per cento, al concorso per gli anni 2003 e 2004 da parte delle regioni al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

1-*ter*. Secondo modalità definite dalle regioni, i fondi di cui al comma 1-*bis* sono destinati prioritariamente a contributi a sostegno degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**1. 2.** Sandri, Vigni, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Zunino, Piglionica, Vianello, Chianale.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis*. All'articolo 9, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2004 »;

le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2004 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 07.** Foti, Ghiglia.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*. (Agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica). – 1. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 30

giugno 2003, dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003.

2. All'articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella C), alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva-cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2003: -20.000;

2004: -20.000;

2005: -20.000.

**4. 01.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. In favore degli enti locali della provincia di Catania colpiti dal sisma del 2002, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

**5. 02.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24

febbraio 1992, n. 225, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in riferimento al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie e al beneficio delle misure di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2003.

**5. 01.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, sono prorogati fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono prorogati i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì prorogati

per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 5 milioni per l'anno 2003 e 2 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 03.** Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

**7. 2.** Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. (Stoccaggio delle acque di vegetazione) — 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 1996, n. 574, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

**10. 02.** Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. (Denunce dei pozzi) — 1. All'articolo 23, comma 6-bis, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

**10. 03.** Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. - 1. In favore del settore agrumicolo siciliano, colpito dal virus denominato « tristeza », è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**10. 05.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2,

alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

**\*11. 01.** D'Agrò.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2, alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

**\*11. 02.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Tra le procedure di cui all'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono comprese quelle relative alla concessione degli incentivi mediante procedimenti a graduatoria.

**11. 03.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — All'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il cui termine è prorogato al 31 ottobre 2003. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dal presente articolo. »

**11. 04.** Cosentino.

Al comma 1, dopo le parole: territorio comunale *aggiungere le seguenti:* , nonché

per i soggetti residenti, o che avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori delle regioni Abruzzo e Basilicata interessati da eventi alluvionali degli ultimi dodici mesi.

**12. 1.** Lettieri.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. — 1. In favore delle attività commerciali, artigianali e industriali situate nelle aree individuate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**12. 01.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*17. 05.** Foti, Ghiglia, Coronella, Airaghi, Garnero Santanché, Leo, Strano, Paolone, Butti, Alboni, Antonio Pepe, Armani, Briguglio.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*17. 06.** Lupi.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**\*17. 012.** Di Giandomenico, D'Alia, Ciro Alfano, Mongiello, Degennaro, Mereu, Tucci, Peretti.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

al sesto periodo, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 »;

al settimo periodo, le parole: « 30 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2004 ».

**17. 013.** Degennaro, Peretti.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, già prorogate dall'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano relativamente alle formalità connesse agli acquisti di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.

**17. 015.** Benvenuto, Lettieri, Pistone.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Rinvio dei termini di presentazione della documentazione finale di spesa relativa a opere di metanizzazione). — 1. I termini per la presentazione al Ministero della attività produttive della documentazione finale di spesa e della docu-

mentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

**17. 016.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) – 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**\*17. 017.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) – 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**\*17. 018.** Gamba.

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

Art. 2. – 1 Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si intende comprensivo anche delle misure di tutela menzionate nell'articolo 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Sul relativo schema di decreto va acquisito anche il parere del Consiglio di Stato. A tal fine il termine di cui al suddetto articolo 9, come modificato

dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 28 febbraio 2004.

**Dis. 1. 01.** Governo.

(A.C. 4102 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:* « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17 ».

*dopo l'articolo 17, sia aggiunto il seguente:* « 17-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari ad euro 1 milione, per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:*

#### PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 7.1 Mascia, e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Vigni, 1.02, 1.03 Foti, 1.04 Iannuzzi, 1.05 Sergio Rossi, 5.04 e 5.06 Guido Giuseppe Rossi, 5.05 Paroli, 17.01 Zeller, e 17.010 Lettieri, 17.02 Olivieri e 17.07 Parolo, 17.011 Sergio Rossi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

#### (A.C. 4102 – Sezione 3)

#### ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

*(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).*

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui

all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

##### ART. 2.

*(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).*

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

##### ART. 3.

*(Riqualificazione urbana della città di Palermo).*

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

##### ART. 4.

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

##### ART. 5.

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici).*

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

## ART. 6.

*(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario).*

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ».

## ARTICOLO 7.

*(Enti pubblici).*

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 ».

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

## ART. 8.

*(Disposizioni sull'UNIRE).*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione

delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ART. 9.

*(Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674).*

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi ».

## ART. 10.

*(Disposizioni sui consorzi agrari).*

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.

## ART. 11.

*(Gestioni fuori bilancio).*

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

## ART. 12.

*(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).*

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie

di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

## ART. 13.

*(Contributi alle famiglie per attività educative).*

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « Con decreto » sono inserite le seguenti: « di natura non regolamentare » e dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, » sono soppresse le seguenti: « da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

## ART. 14.

*(Disposizioni in materia d'accesso alle professioni).*

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

## ART. 15.

*(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).*

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

## ART. 16.

*(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).*

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

## ART. 17.

*(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).*

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

## ART. 18.

*(Entrata in vigore).*

. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4102 – Sezione 4)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».*

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole: « 29 novembre 2002, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, ».*

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

« ART. 12-bis. *(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo).* 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005 ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole: « per le professioni legali » è inserita la seguente: « prevista ».*

**(A.C. 4102 – Sezione 5)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

## ART. 1.

*(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , limitatamente ai titoli esecutivi formati dopo il 1° gennaio 1999.*

**1. 1.** Ghiglia, Foti, Armani, Alboni, Butti, Airaghi.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*1-bis.* Per fronteggiare l'emergenza di cui al comma 1, i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, già attribuiti alle regioni, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono destinati, in misura complessiva non inferiore al 30 per cento, al concorso per gli anni 2003 e 2004 da parte delle regioni al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

*1-ter.* Secondo modalità definite dalle regioni, i fondi di cui al comma 1-bis sono destinati prioritariamente a contributi a sostegno degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**1. 2.** Sandri, Vigni, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Zunino, Piglionica, Vianello, Chianale.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1 ed al fine di garantire adeguate misure di riequilibrio del disagio abitativo, all'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano la disponibilità delle aree con atto di acquisto o con contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto, spetta la preferenza ai fini della concessione del diritto di superficie o della concessione in proprietà delle aree ».

**1. 3.** Coronella, Anedda.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 settembre 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**\*1. 01.** Vigni, Abbondanzieri, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Raffaella Mariani,

Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Ruzzante, Innocenti, Chianale, Gambini, Amici, Boato, Bressa.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 settembre 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**\*1. 04.** Iannuzzi, Realacci, Lettieri.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « 30 settembre 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di

euro per l'anno 2004 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 02.** Foti, Ghiglia, Coronella, Airaghi, Garnero Santanché, Leo, Strano, Paolone, Butti, Alboni, Antonio Pepe, Armani, Briguglio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** (Proroga del termine per le agevolazioni fiscali sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio). — 1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « 30 settembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti alla proroga delle definizioni degli adempimenti tributari prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143.

- 1. 05.** Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** — 1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole « 30 settembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 240 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 03.** Foti, Ghiglia, Coronella, Airaghi, Garnero Santanché, Leo, Strano, Paolone, Butti, Alboni, Antonio Pepe, Armani, Briguglio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** All'articolo 9, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2004 »;

le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2004 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 1. 07.** Foti, Ghiglia.

## ART. 2.

*(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).*

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2005.*

- 2. 1.** Amici, Preda, Albonetti, Boato, Bressa.

## ART. 3.

*(Riqualificazione urbana della città di Palermo).*

*Sopprimerlo.*

- 3. 1.** Parolo, Fontanini, Luciano Dussin.

## ART. 4.

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. *(Agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica).* — 1. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 30 giugno 2003, dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003.

2. All'articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella C), alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva-cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2003: -20.000;

2004: -20.000;

2005: -20.000.

- 4. 01.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.

## ART. 5.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. In favore degli enti locali della provincia di Catania colpiti dal sisma del 2002, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

- 5. 02.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore, ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi ver-

bali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in riferimento al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie e al beneficio delle misure di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2003.

**5. 01.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, sono prorogati fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono prorogati i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì prorogati per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'arti-

colo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari ad euro 5 milioni per l'anno 2003 e 2 milioni per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 03.** Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 2 milioni annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**5. 06.** Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-*bis.* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso dalla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 3 milioni per l'anno 2004 e un milione per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**5. 04.** Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Fontanini, Luciano Dussin.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-*bis.* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso dalla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati

dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 2002. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e comunque entro il 31 luglio 2004.

**5. 05.** Paroli, Zanetta, Saglia, Daniele Galli, Perrotta, Patria.

**(Approvato)**

ART. 7.

*(Enti pubblici).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

**7. 1.** Mascia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-*ter*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

**7. 2.** Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

ART. 10.

*(Disposizioni sui consorzi agrari).*

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Rava, Boato, Bressa, Leoni, Marone.

*Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.*

**10. 2.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. (*Stoccaggio delle acque di vegetazione*) — 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 1996, n. 574, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

**10. 02.** Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. (*Denunce dei pozzi*) — 1. All'articolo 23, comma 6-bis, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

**10. 03.** Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**10. 06.** Foti, Ghiglia.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 62, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole « quattro

anni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « il 13 giugno 2004 ».

**10. 01.** Montecchi, Sedioli, Amici, Preda, Abbondanzieri, Leoni, Boato, Bressa.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. (*Adeguamento degli scarichi al suolo*) — 1. All'articolo 62, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

**10. 04.** Jacini, Ricciuti, Collavini, Masini.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis. - 1. In favore del settore agrumicolo siciliano, colpito dal virus denominato « tristeza », è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**10. 05.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

ART. 11.

(*Gestioni fuori bilancio*).

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Mascia.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2, alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

**\*11. 01.** D'Agrò.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Il termine del 1° gennaio 2003 previsto dall'articolo 72, comma 2, alinea, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 1° gennaio 2004. Conseguentemente, il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo decorre dalla predetta data.

**\*11. 02.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. Tra le procedure di cui all'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono comprese quelle relative alla concessione degli incentivi mediante procedimenti a graduatoria.

**11. 03.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — All'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il cui termine è prorogato al 31 ottobre 2003. Resta ferma,

in ogni caso, la facoltà di effettuare il deposito secondo le modalità individuate dal presente articolo. »

**11. 04.** Cosentino.

ART. 12.

*(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).*

*Al comma 1, dopo le parole: territorio comunale aggiungere le seguenti: , nonché per i soggetti residenti, o che avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori delle regioni Abruzzo e Basilicata interessati da eventi alluvionali degli ultimi dodici mesi.*

**12. 1.** Lettieri.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17.

**12. 2.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis. — 1. In favore delle attività commerciali, artigianali e industriali situate nelle aree individuate ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge

3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**12. 01.** Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

ART. 13.

*(Contributi alle famiglie per attività educative).*

*Sopprimerlo.*

**\*13. 1.** Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Lolli, Mastella, Chiaromonte, Amici, Montecchi, Boato, Bressa.

*Sopprimerlo.*

**\*13. 2.** Mascia, Titti De Simone.

ART. 17.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. *(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).* - 1. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 30 giugno 2003, dall'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2004.

2. All'articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella C), alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di

spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2003: -25.000;

2004: -25.000;

2005: -25.000.

**\*17. 01.** Zeller, Collè, Brugger, Widmann, Detomas.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. *(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali).* - 1. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 30 giugno 2003, dall'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2004.

2. All'articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, tabella C), alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2003: -25.000;

2004: -25.000;

2005: -25.000.

**\*17. 010.** Lettieri, Bressa, Marcora.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. *(Proroga delle agevolazioni su alcuni prodotti petroliferi).* - 1. Il ter-

mine del 30 giugno 2003, previsto ai commi 3 e 5 dell'articolo 21, recante disposizioni in materia di accise, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti alla proroga delle definizioni degli adempimenti tributari prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143.

**17. 011.** Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 25.600.000 per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 20.600.000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

**\*17. 02.** Olivieri, Abbondanzieri, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Raffaella Mariani, Ruzzante, Sabattini, Capitelli, Franci, Panattoni, Innocenti, Sereni, Galeazzi, Lolli, Sandi, Sandri, Michele Ventura, Benvenuto, Bressa, Adduce, Maran, Mariotti, Quartiani, Preda, Sedioli, Bressa, Chianale, Oliverio, Amici, Boato.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le

parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 25.600.000 per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 20.600.000 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

**\*17. 07.** Parolo, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato al 31 dicembre 2004.

**17. 03.** Vianello, Gambini, Chianale, Abbondanzieri.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari ad un milione di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**17. 020.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-*bis*. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*17. 05.** Foti, Ghiglia, Coronella, Airaghi, Garnero Santanché, Leo, Strano, Paolone, Butti, Alboni, Antonio Pepe, Armani, Briguglio.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-*bis*. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**\*17. 06.** Lupi.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-*bis*. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi

giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**\*17. 012.** Di Giandomenico, D'Alia, Ciro Alfano, Mongiello, Degennaro, Mereu, Tucci, Peretti.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-*bis*. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

al sesto periodo, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 »;

al settimo periodo, le parole: « 30 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2004 ».

**17. 013.** Degennaro, Peretti.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-*bis*. (*Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica*). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, già prorogate dall'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano relativamente alle formalità connesse agli acquisti di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta

per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.

**17. 015.** Benvenuto, Lettieri, Pistone.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Rinvio dei termini di presentazione della documentazione finale di spesa relativa a opere di metanizzazione). — 1. I termini per la presentazione al Ministero della attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

**17. 016.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**\*17. 017.** Cosentino.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**\*17. 018.** Gamba.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

Art. 2. — 1 Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si intende comprensivo anche delle misure di tutela menzionate nell'articolo 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Sul relativo schema di decreto va acquisito anche il parere del Consiglio di Stato. A tal fine il termine di cui al suddetto articolo 9, come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 28 febbraio 2004.

**Dis. 1. 01.** Governo.

**DISEGNO DI LEGGE: PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ITALIANA AL PRIMO AUMENTO DI CAPITALE DELLA INTERAMERICAN INVESTMENT CORPORATION, NONCHÈ ALLA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO ASIATICO DI SVILUPPO, DEL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO E DELL'ASEM TRUST FUND (3519)**

**(A.C. 3519 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 3519 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation* (IIC), della quale l'Italia fa parte ai sensi della legge 29 aprile 1988, n. 165.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 15.360.000 dollari USA per il periodo 2000-2007.

**(A.C. 3519 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 7.680.000

per l'anno 2003 ed in euro 1.980.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

**(A.C. 3519 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di euro 110.221.542 per il periodo 2001-2004.

(vedi articolo 5).

2. Le somme di cui al comma 1, sono versate su apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati ai sensi del predetto comma.

**(A.C. 3519 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) con un contributo di euro 28.806.000 per il periodo 2001-2003.

2. È altresì autorizzata la corresponsione all'IFAD, per il periodo 2001-2003, della somma di euro 3.720.000, da destinare alla *Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Initiative*.

**(A.C. 3519 - Sezione 6)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del-

*l'Asem trust fund (ATF-2)* con un contributo di euro 2.000.000 per il 2003.

**(A.C. 3519 - Sezione 7)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

1. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 82.666.157 per l'anno 2003 e di euro 27.555.385 per l'anno 2004.

2. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 28.806.000 per l'anno 2003.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 3.720.000 per l'anno 2003.

4. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2003.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari ad euro 117.192.157 per l'anno 2003 e ad euro 27.555.385 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI ADESIONE AL TRATTATO NORD ATLANTICO — NATO — DELLE REPUBBLICHE DI BULGARIA, DI ESTONIA, DI LETTONIA, DI LITUANIA, DI ROMANIA, DI SLOVACCHIA E DI SLOVENIA, FIRMATI A BRUXELLES IL 26 MARZO 2003 (4045)**

**(A.C. 4045 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 4045 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli di adesione al Trattato Nord Atlantico — NATO — delle Repubbliche di Bulgaria, di Estonia, di Lettonia, di Lituania, di Romania, di Slovacchia e di Slovenia, firmati a Bruxelles il 26 marzo 2003.

**(A.C. 4045 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II di ciascuno di essi.

**(A.C. 4045 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*MOZIONI VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00208, ASCIERTO ED ALTRI N. 1-00236 E CASTAGNETTI ED ALTRI N. 1-00237 SULLA SITUAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO A NAPOLI E NELLE AREE LIMITROFE*

*(Sezione 1 - Mozioni)*

La Camera,

premessi che:

assai preoccupante è lo stato della sicurezza dei cittadini nella città di Napoli e nella sua provincia, come emerge dagli allarmi più volte lanciati dai mezzi d'informazione e, soprattutto, dalla crescita del numero complessivo dei reati e di quelli di maggior allarme sociale;

la situazione è resa ancora più grave dalla presenza di forti organizzazioni camorristiche e di altrettanto forti organizzazioni del riciclaggio, che sono alle spalle degli scippi e dei furti che colpiscono, rispettivamente, i turisti e le private abitazioni;

l'attuale situazione genera assuefazione all'illegalità, specie nelle generazioni più giovani, e fa nascere un clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni;

l'insicurezza dei cittadini dipende anche dallo stato comatoso dell'amministrazione della giustizia a Napoli e provincia, determinato principalmente dall'insufficienza degli organici della magistratura e dell'apparato amministrativo, in particolare a Nola, a Torre Annunziata e a Napoli;

la responsabilità per la crisi dell'amministrazione della giustizia ricade prevalentemente sul Ministro della giustizia, che non ha dato applicazione alle

norme, già approvate dal Parlamento, che istituiscono le sezioni distrettuali, snelliscono i concorsi in magistratura, prevedono l'assunzione di altri 1.000 magistrati;

è essenziale potenziare le forze di polizia, garantire una dignitosa sistemazione dei commissariati e delle caserme, assicurare i mezzi economici per la riparazione delle autovetture, molte delle quali sono obsolete o non possono essere utilizzate proprio per la mancanza di risorse economiche;

è altrettanto essenziale assicurare un'equa retribuzione degli straordinari a tutte le forze di polizia;

si considera con particolare allarme che sembra emergere in alcune città un tentativo di forte limitazione della libertà di voto da parte delle organizzazioni camorristiche, imponendo a molti elettori di fotografare con videotelefoni la scheda votata;

si valuta positivamente l'invio a Napoli da parte del Ministro dell'interno di mille unità, che, però, dovrebbero fermarsi solo sino all'inizio del mese di luglio 2003;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché:

a) i mille appartenenti alle forze di polizia restino almeno sino a fine 2003;

b) si completino nel frattempo gli organici della polizia di Stato, che vede carenze di organico per ben 500 uomini;

c) si dia attuazione al piano per costruire 15 caserme in provincia di Napoli e Caserta e si ristrutturino i commissariati della città di Napoli, iniziando da quelli che sono in condizioni incompatibili con il prestigio di cui devono godere le forze di polizia;

d) si riprenda in via prioritaria l'attacco ai patrimoni della camorra e delle organizzazioni della ricettazione;

e) si attuino entro il 2003 le norme che istituiscono le sezioni distrettuali e snelliscono le procedure per il concorso in magistratura e si completino i concorsi per l'assunzione di 1.000 nuovi magistrati;

f) si assicurino le registrazioni immediate dei carichi pendenti e si diano disposizioni perché i rapporti di polizia giudiziaria informino l'autorità giudiziaria di tutte le denunce già presentate a carico della stessa persona;

g) siano inserite nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel disegno di legge finanziaria per il 2004 previsioni e disposizioni per una migliore garanzia della sicurezza dei cittadini e del lavoro delle forze dell'ordine;

h) si garantisca la libertà di voto, in particolare a Giugliano, Casoria, Melito, Quarto, Casal di Principe, anche emanando circolari che vietino di portare nella cabina elettorale videotelefonici.

(1-00208) « Violante, Cennamo, Siniscalchi, Ranieri, Bonito, Petrella, Marone, Roberto Barbieri, Diana ».

La Camera,

premessi che:

le città di Napoli e Caserta e le loro province vivono una costante emergenza sicurezza;

l'elevato numero di crimini e di episodi di violenza sono da addebitarsi anche ad una forte incidenza della criminalità organizzata nel territorio;

le forze dell'ordine che operano a Napoli e Caserta fanno tutto ciò che è nelle loro possibilità per assicurare ai cittadini un efficace controllo del territorio ed un adeguato contrasto alla criminalità;

nelle città di Napoli e Caserta, come purtroppo in altre realtà ad alto tasso di criminalità, gli organici delle forze di polizia risultano essere non sufficienti ed i mezzi a disposizione degli operatori risultano spesso inadeguati alle esigenze;

tale situazione è stata ereditata dalla XIII legislatura, in cui, tra l'altro, si erano assunti impegni di spesa per il potenziamento degli organici fino al 2004;

questo Esecutivo ha, inoltre, verificato l'esistenza di un debito pregresso per locazioni passive per i presidi delle forze di polizia sul territorio pari a 700 miliardi di vecchie lire e di un debito pregresso di 200 miliardi di vecchie lire per spese telefoniche;

ad avviso dei firmatari della mozione, gli stessi operatori di polizia della Campania sono stati fortemente turbati dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria dopo gli incidenti di Napoli del marzo 2001, che hanno suscitato negli agenti la convinzione di non poter più prestare il proprio servizio in Campania con la stessa serenità di prima ed hanno ingenerato sfiducia nella magistratura locale;

moltissimi operatori di polizia sono impegnati quotidianamente in sempre maggiori servizi proprio su delega della locale autorità giudiziaria, come notifiche, interrogatori ed esercizio del ruolo di pubblico ministero nei dibattimenti;

il Governo, a testimonianza dell'attenzione che riserva alla questione sicurezza, è intervenuto in modo concreto, inviando a Napoli e Caserta 1200 unità di polizia in servizio provvisorio con l'operazione « alto impatto »;

impegna il Governo:

a potenziare in modo progressivo l'organico della polizia di Stato delle questure di Napoli e di Caserta fino a raggiungere un aumento di organico pari almeno alla vacanza esistente, procedendo al trasferimento del personale di origine campana in servizio nelle diverse regioni italiane, che consentirebbe di evitare ogni spesa riguardante la sistemazione logistica e amministrativa;

ad attivarsi per risanare le situazioni debitorie pregresse, attraverso la previsione nei prossimi disegni di legge finanziaria delle risorse economiche per gli organici, gli straordinari, i mezzi e i nuovi apparati tecnologici necessari per un sempre maggiore ed efficace contrasto alla criminalità;

ad assumere ogni iniziativa utile ad evitare che le forze dell'ordine vengano ancora impegnate in servizi impropri;

ad effettuare un'azione di monitoraggio sulla corretta applicazione — nei territori ad alta densità criminale, quale quello partenopeo — della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, in tema di amministrazione e vendita dei beni confiscati alla malavita organizzata.

(1-00236) « Ascierto, Pezzella, Coronella, Landolfi, Cardello, Tagliatarella, Cola, Nespole, Bocchino, Mussolini, Cannella, Giorgio Conte, Gamba, Geraci, Maccarini, Menia, Gianni Mancuso ».

(3 luglio 2003)

La Camera,

premesso che:

il problema della crescita della criminalità diffusa e organizzata nella città e nelle province di Napoli e in quella di Caserta ha conosciuto negli ultimi anni una impressionante *escalation*, ripetuta-

mente denunciata dai mezzi di informazione, tale da pregiudicare pesantemente le condizioni di sicurezza dei cittadini;

tale problema endemico non ha trovato fino ad oggi da parte dello Stato risposte adeguate, tali da contrastare efficacemente e da estirpare quelle forme di criminalità organizzata o anche di semplice attuazione o assuefazione ad un regime di diffusa illegalità, che pervadono e soffocano la vita dei cittadini e comprimono e inquinano il tessuto sociale;

gli effetti positivi pur registrati di recente derivanti dalla decisione, a seguito della denuncia di fatti criminosi da parte della stampa e dell'opposizione parlamentare, di inviare per alcuni mesi un supplemento straordinario di forze dell'ordine con l'operazione « alto impatto » rischiano, qualora si trattasse di una misura isolata e temporanea, di costituire un intervento episodico, anziché la fase iniziale di un intervento organico e strutturale teso a combattere e a rimuovere radicalmente il fenomeno;

l'operazione « alto impatto » ha registrato un effetto positivo soprattutto nella città di Napoli, ma non altrettanto nell'intera area metropolitana, di cui la provincia rappresenta, con i suoi due milioni di abitanti, la fortissima conurbazione ed il degrado ambientale, la parte più esposta e trascurata;

un intervento organico e strutturale richiede sforzi e disponibilità finanziarie adeguate per incrementare e motivare gli organici che operano nel settore dell'amministrazione della giustizia e delle forze dell'ordine, per garantire un'adeguata formazione del personale e un'adeguata e aggiornata strumentazione e per rinforzare e incrementare le strutture di controllo sul territorio, in particolare nell'area di fortissima conurbazione e di degrado ambientale nella provincia di Napoli;

desta perplessità il ritardo con cui il Ministro della giustizia sta dando seguito alle norme già approvate dal Parlamento che prevedono l'assunzione di altri 1000 magistrati;

impegna il Governo:

a proseguire l'operazione «alto impatto», con lo stesso impegno quantitativo e qualitativo di mezzi e di uomini messo in campo nei mesi scorsi, fino a che se ne registri la necessità;

ad adottare le opportune iniziative affinché siano immediatamente poste in essere le deroghe al blocco di assunzioni nella pubblica amministrazione, in modo tale da consentire l'immissione di nuovo personale negli organici delle forze di polizia, prevedendo una specifica destinazione dello stesso al rafforzamento degli organici di Napoli e in particolar modo della provincia;

a dare tempestiva attuazione alle norme che istituiscono le sezioni distrettuali, snelliscono le procedure per i concorsi in magistratura e prevedono l'assunzione di altri 1000 magistrati;

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché sia risolto in modo definitivo il problema dell'individuazione della sede e della realizzazione del terzo tribunale in provincia di Napoli e a provvedere a far fronte immediatamente a situazioni di emergenza ai limiti della insostenibilità, come per quel che riguarda la carenza di organici a fronte dell'enorme carico di pendenze per il settore penale e civile del tribunale di Nola;

a dare attuazione al piano per la costruzione di caserme in provincia di Napoli e di Caserta e a ristrutturare i commissariati della città o a individuare nuovi allocazioni, laddove quelle esistenti risultino essere in condizioni molto compromesse dal punto di vista dell'agibilità e, talvolta, della decenza;

a riprendere, in via prioritaria e senza esitazioni, l'attacco ai patrimoni e al dominio sul territorio delle organizzazioni criminose;

a prevedere nel documento di programmazione economico-finanziaria adeguate risorse in favore delle forze dell'or-

dine e del settore della giustizia, in vista della predisposizione della legge finanziaria per il 2004.

(1-00237) « Castagnetti, Tuccillo, Gerardo Bianco, Gambale, Squeglia, Villari ».

(7 luglio 2003)

La Camera,

premesso che:

l'allarme criminalità nelle province di Napoli e Caserta rimane a livelli molto elevati con continui scontri tra organizzazioni malavitose, ma anche con numerosi episodi di microcriminalità, che colpiscono i cittadini e danneggiano anche il turismo e le attività economiche;

molto diffusa è anche la presenza di attività criminali legate ad interventi nei settori di tutela ambientale e della raccolta, dello stoccaggio e dello smaltimento dei rifiuti, con effetti devastanti per la tutela del territorio e per la salute dei cittadini;

l'operazione «alto impatto» ha dato buoni risultati in termini di repressione, ma poco è stato fatto dal Governo in termini di prevenzione in un territorio che necessita, in primo luogo, di servizi per contrastare la diffusa cultura dell'illegalità;

le forze dell'ordine continuano a dover sopperire senza adeguate risorse umane e strumentali a gravi carenze governative nel settore;

la magistratura è gravemente sotto dimensionata rispetto all'illegalità diffusa, che si manifesta in tutte le gradazioni dell'agire violento, dallo scippo alla rapina, dal furto in appartamento alle «gambizzazioni», fino ad arrivare agli omicidi: pesanti risultano i ritardi del ministero della giustizia;

occorrono iniziative governative di lotta alla disoccupazione e alle forme di disagio sociale;

impegna il Governo:

ad attivare un osservatorio per il monitoraggio dei traffici criminali e dei *clan* camorristi, anche per quanto riguarda le cosiddette « ecomafie », che consenta di fornire tempestivamente alle forze dell'ordine strumenti adeguati alla prevenzione, alla repressione e al controllo;

ad incentivare l'adozione da parte degli enti competenti di iniziative di prevenzione sociale sul territorio, quali valorizzazione di centri sociali, di centri di aggregazione giovanile, di ludoteche, cinema e di altri strumenti di arricchimento culturale e sociale, soprattutto nelle periferie urbane e nei comuni della provincia di Napoli e di Caserta, dove ai giovani spesso non rimane alcuna alternativa alla vita di strada, di modo da lavorare per sradicare alle radici la cultura dell'illegalità, che continua gravemente a diffondersi in queste aree;

a destinare a uso sociale e alla realizzazione di strutture per le forze dell'ordine i numerosi beni che ogni anno vengono confiscati alla malavita organizzata;

a promuovere una campagna informativa che possa aiutare i turisti ad evitare le « strade della pericolosità »;

a favorire l'immissione in ruolo dei mille magistrati, che tuttora attendono l'assunzione, per accelerare i processi e favorire la certezza della pena, in modo che siano evitate le scarcerazioni facili o prescrizioni, che, oltretutto, fanno venir meno il rispetto per la giustizia da parte della maggioranza dei cittadini onesti, che rispettano sempre tutte le regole;

a valutare la possibilità di proseguire l'operazione « alto impatto » incrementando i controlli anche nelle zone periferiche delle città e nei comuni più a rischio.

(1-00238) « Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella ».

(8 luglio 2003).

(*Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento*).

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

